



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.11.2002
COM(2002) 659 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 2555/2001 che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. A seguito delle decisioni recentemente adottate a livello internazionale nell'ambito di accordi internazionali è necessario modificare tale regolamento.

- (1) Il regolamento stabilisce numerose misure di conservazione e di esecuzione da applicare alla pesca nel mar Baltico. Queste misure sono state raccomandate dalla Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBSFC). La Comunità è tenuta, quale parte contraente, ad attuare queste misure. L'IBSFC ha adottato con voto postale, il 7 giugno 2002, una raccomandazione secondo la quale il TAC per l'aringa nel 2002 può essere aumentato da 60 000 tonnellate a 64 000 tonnellate nell'unità di gestione 3.
- (2) È stato fissato il TAC definitivo per il capelin nell'Atlantico settentrionale nel 2002 ed è dunque possibile stabilire la quota comunitaria definitiva per questo stock nelle acque della Groenlandia.
- (3) L'articolo 2, lettera b), dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, il governo danese e il governo locale delle isole Færøer stabilisce per le parti contraenti l'obbligo di porsi come obiettivo la realizzazione di un equilibrio soddisfacente tra le loro possibilità di pesca nella zona di pesca rispettiva. Nell'ambito del verbale concordato relativo alle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e le isole Færøer, del 14 dicembre 2001, la Comunità europea ha deciso di non concedere alle isole Færøer l'accesso alla pesca del melù nelle acque comunitarie. A seguito di tale decisione si è prodotto uno squilibrio nelle possibilità di pesca, cui la Comunità deve ovviare riducendo le proprie possibilità di pesca degli scorfani e dei pleuronettiformi nella zona Vb (acque delle isole Færøer).
- (4) La Commissione interamericana per il tonno tropicale, nel corso della riunione annuale del giugno 2002, ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora applicabili già a partire dal 2002.

Il Consiglio è pregato di adottare la presente proposta il più rapidamente possibile per consentire ai pescatori di programmare le proprie attività per la campagna di pesca.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 2555/2001 che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura¹, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione²,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico (IBSFC), ha adottato la raccomandazione 7 giugno 2002 che aumenta il TAC relativo al 2002 per l'aringa nell'unità di gestione 3.
- (2) È stato fissato un limite definitivo per le catture di capelin nell'Atlantico settentrionale e occorre pertanto stabilire la quota definitiva delle catture comunitarie di tale stock nelle acque della Groenlandia.
- (3) Nell'ambito del verbale concordato relativo alle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e le isole Færøer, del 14 dicembre 2001, la Comunità europea ha deciso di non concedere alle isole Færøer l'accesso alla pesca del melù nelle acque comunitarie. A seguito di tale decisione si è prodotto uno squilibrio nelle possibilità di pesca a favore della Comunità, cui questa deve ovviare riducendo le proprie possibilità di pesca degli scorfani e dei pleuronettiformi nella zona Vb (acque delle isole Færøer).
- (4) Nel corso della riunione annuale del giugno 2002, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora; benché la Comunità non faccia parte dell'organizzazione, è necessario attuare tali limiti per garantire una gestione sostenibile di questa risorsa ittica.
- (5) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 dev'essere pertanto modificato di conseguenza,

¹ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

² GU C [...] del [...], pag. [...].

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2555/2001 è modificato come segue:

- (1) L'allegato 1A è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
- (2) L'allegato 1C è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
- (3) All'allegato V, è aggiunto il punto 10 seguente:

“(10) Ciancioli nell'Oceano Pacifico orientale (zona di regolamentazione della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC))

La pesca del tonno albacora (*Thunnus albacora*) e del tonno obeso (*Thunnus obesus*) è proibita dal 1° dicembre al 31 dicembre 2002 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

- le coste americane del Pacifico,
- la longitudine 150° W,
- la latitudine 40° N,
- la latitudine 40° S.

A decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, i pescherecci a ciancioli per la pesca del tonno nella zona di regolamentazione della commissione interamericana per il tonno tropicale terranno a bordo tutti gli esemplari di tonno obeso, tonnetto striato e tonno albacora catturati, ad eccezione di quelli ritenuti inadatti al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, al fine di disincentivare la cattura di questi pesci di piccola taglia. Sarà fatta eccezione unicamente per l'ultima retata di una bordata, quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.

I pescherecci a ciancioli rilasceranno rapidamente e, per quanto possibile, indenni tutte le tartarughe marine, gli squali, i pesci vela, le razze, i mahi-mahi e le altre specie non bersaglio. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di tutti questi animali.

Le seguenti misure specifiche vanno applicate se una tartaruga marina è finita nella rete o è rimasta impigliata:

- se una tartaruga marina è avvistata nella rete occorre fare il possibile per liberarla prima che rimanga impigliata ricorrendo, se necessario, all'impiego di un motoscafo.

- Se una tartaruga è impigliata nella rete, il sollevamento della rete andrebbe interrotto non appena la tartaruga emerge dall'acqua e non dovrebbe essere ripreso finché la tartaruga non sia stata liberata e rimessa in acqua.
- Se una tartaruga è issata a bordo del peschereccio, occorre impiegare tutti i mezzi necessari per rianimarla prima di rimetterla in acqua.
- E' necessario proibire alle tonniere di smaltire sacchi di sale o altri tipi di rifiuti di plastica in mare.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

All'allegato 1A del regolamento (CE) n. 2555/2001, la rubrica riguardante la specie Aringa nella zona “unità di gestione 3” è sostituita dalla seguente:

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Unità di gestione 3
Finlandia	52 474		
Svezia	11 526		
CE	64 000		
TAC	64 000		

Condizioni particolari

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	IIIbcd, esclusa l'Unità di gestione 3
Svezia	8 000

ALLEGATO II

All'allegato 1C del regolamento (CE) n. 2555/2001 la rubrica relativa alla specie Capelin nella zona V, XIV (acque della Groenlandia), scorfani nella zona Vb (acque di Farøer) e pesce piatto nella zona Vb (acque di Farøer) sono sostituite dalle voci seguenti:

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona: V, XIV (acque della Groenlandia)
CE	49 285 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ Disponibile per tutti gli Stati membri. ⁽²⁾ Di cui 6 700 t assegnate alla Norvegia, 30 000 t all'Islanda e 10 000 t alle isole Færøer. La quota spettante alla Comunità costituisce il 70% della quota della Groenlandia del TAC di capelin.
TAC	95 985 ⁽²⁾	
Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona: Vb (acque delle isole Færøer)
Belgio	15	
Germania	1 932	
Francia	131	
Regno Unito	22	
CE	2 100	
TAC	Non pertinente	
Specie:	Pesce piatto	Zona: Vb (acque delle isole Færøer)
		⁽¹⁾ Compreso l'ippoglosso nero.
Germania	98	
Francia	77	
Regno Unito	373	
CE	548 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	